

AVVISO A MANIFESTARE INTERESSE PER RITIRO DELLE CARCASSE DI UNGULATI SELVATICI PRESSO I CENTRI DI SOSTA ORGANIZZATI DALL'ATC N. 4 FIRENZE NORD – PRATO E SERVIZIO LAVORAZIONE CARNI

L'ATC n. 4 Firenze Nord-Prato, con Delibera n. 37 del 24.03.2022, intende acquisire manifestazioni di interesse, al fine di individuare soggetti interessati a partecipare ad eventuali procedure successive per l'affidamento del servizio di ritiro presso i centri di sosta, organizzati dall'ATC n. 4 Firenze Nord-Prato sul territorio di propria competenza, di capi di ungulati selvatici abbattuti in interventi effettuati in controllo ai sensi dell'Art. 37 L.R. 3/94 da destinarsi alla beneficenza o alla filiera alimentare a seguito dei necessari processi di controllo sanitario e lavorazione delle carni.

I quantitativi di capi abbattuti da ritirare non possono essere quantificati, poiché tale elemento può variare notevolmente a seconda della specie, dell'andamento stagionale e delle normative vigenti in materia di controllo delle specie e delle restrizioni, ancora in atto, previste per il contenimento della pandemia COVID-19. Il partecipante, pertanto, che aderisce alla presente manifestazione di interesse dichiara di essere consapevole di tale condizione.

L'ATC n. 4 Firenze Nord-Prato si riserva, in funzione delle adesioni ricevute, di poter svolgere con atti successivi, di creare un albo o svolgere eventuali selezioni o fissare criteri, qualora debba essere svolta apposita procedura negoziata.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO RICHIESTO

Il servizio richiesto prevede il ritiro e l'acquisizione da parte della ditta incaricata dei capi di specie ungulate abbattuti in regime di controllo atto a garantire le condizioni igienico-sanitarie necessarie per i successivi processi di lavorazione delle carni.

Il ritiro dei suddetti capi presso i centri di sosta, organizzati dall'ATC n. 4 Firenze Nord Prato nel territorio di competenza, dovrà essere garantito nei tempi e nelle modalità previste dalla normativa in materia tempo per tempo vigente, tramite idonei mezzi autorizzati a svolgere il trasporto di carcasse in condizioni igienico-sanitarie e di refrigerazione controllate come previsto dalle vigenti normative.

Tale servizio potrà essere svolto anche da parte di una o più ditte incaricate dall'ATC n. 4 Firenze Nord-Prato, tenendo conto della distanza dal luogo di ritiro. La ditta o le ditte incaricate saranno tenute a corrispondere ai destinatari indicati dall'ATC n. 4 Firenze Nord-Prato il corrispettivo derivante dal peso delle carcasse eviscerate, in pelle e in testa, dei capi ritirati presso i centri di sosta.

La Ditta che aderisce alla presente manifestazione di interesse si impegna a garantire la lavorazione delle carni ai cacciatori iscritti all'ATC n. 4 Firenze-Nord Prato nel rispetto di un tariffario dedicato alla lavorazione delle carni per conto terzi.

PRECISAZIONI

1. La Ditta che intende aderire alla presente manifestazione di interesse dovrà disporre di locale di lavorazione a bollo CE, mezzi refrigerati sempre funzionanti ed idonei al ritiro delle carcasse dei capi abbattuti per le principali specie ungulate (capriolo, daino, cervo e cinghiale) presenti sul territorio di competenza dell'ATC n. 4 Firenze-Nord, per assicurarne l'avvio dal ritiro presso il centro di sosta fino allo stabilimento di prima lavorazione;
2. La Ditta dovrà rendersi responsabile dal momento della presa in carico, sollevando da qualsivoglia responsabilità al riguardo l'ATC n. 4 Firenze-Nord una volta accettato il ritiro delle carcasse;
3. La Ditta, anche in caso di carcasse non idonee o parzialmente idonee, dovrà comunque provvedere al ritiro per le successive operazioni di eventuale smaltimento, dandone apposita comunicazione all'ATC n. 4 Firenze-Nord;
4. La Ditta dovrà rendersi responsabile delle operazioni di ritiro delle carcasse nei centri di sosta ai fini della normativa di salute e tutela dei lavoratori e l'ATC n. 4 Firenze-Nord fornirà il DUVRI (documento unico per la valutazione rischi da interferenze). In nessun caso potrà essere chiamato in causa l'ATC n. 4 Firenze-Nord.

REQUISITI PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Per partecipare alla presente manifestazione di interesse è richiesto di esibire l'iscrizione alla Camera di Commercio e la dimostrazione del possesso del locale di destinazione per la prima lavorazione (bollo CE) e dei mezzi idonei al ritiro.

IMPORTI DA CORRISPONDERE PER IL SERVIZIO DI RITIRO E PER IL SERVIZIO DI LAVORAZIONE

Vengono stabiliti i seguenti importi minimi per le diverse specie:

| SPECIE RITIRATA | IMPORTO SERVIZIO |
|-----------------|------------------|
| Capriolo | € 2,20 |
| Daino | € 3,00 |
| Cervo | € 4,00 |
| Cinghiale | € 2,00 |

Tutti gli importi, al netto di eventuali imposte, sono da intendersi per chilogrammo del capo eviscerato, con pelle e con la testa nel caso del cinghiale e senza testa nel caso dei cervidi.

La Ditta che aderisce alla presente manifestazione di interesse si impegna a svolgere la lavorazione delle carni ai cacciatori iscritti all'ATC n.4 Firenze-Nord Prato nel rispetto di specifico tariffario convenzionato applicabile agli iscritti dell'ATC n. 4 Firenze-Nord per la lavorazione delle carni per conto terzi, che preveda lavorazioni standard e lavorazioni extra, secondo la seguente tabella di riferimento indicativo.

| SPECIE | LAVORAZIONE STANDARD | LAVORAZIONE EXTRA |
|-----------|----------------------|-------------------|
| Capriolo | | |
| Daino | | |
| Cervo | | |
| Cinghiale | | |

Lavorazione standard: sezionamento e porzionatura in confezioni da 2/3kg su tutti i tagli di carne.

Lavorazione extra: sezionamento e porzionatura in diverse confezioni, dalle porzioni da 1 kg ai vari monoporzionati (tagli già pronti per cottura) indicati soprattutto per attività di ristorazione o altro.

Tutti i tagli dovranno essere consegnati al comandatario in confezioni sottovuoto ed etichettate con le varie diciture di merito.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:

Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato **entro le ore 13,00 di venerdì 15.04.2022.**

I soggetti interessati a partecipare alla costituzione di specifico albo o all'eventuale procedura negoziata per l'affidamento del servizio di ritiro e lavorazione carni, per il periodo 01/05/2022 - 31/12/2022, dovranno far pervenire all'ATC n. 4 Firenze Nord-Prato, entro il termine fissato esclusivamente per PEC la propria manifestazione di interesse redatta secondo le modalità indicate nell'allegato fac-simile di domanda.

Per partecipare alla presente manifestazione di interesse è richiesto di esibire l'iscrizione alla Camera di Commercio e la dimostrazione del possesso del locale di destinazione per la prima lavorazione (bollo CE) e dei mezzi idonei al ritiro.

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata unicamente mediante posta certificata Pec all'indirizzo atc4@pec.atc4.it La domanda dovrà pervenire all'ATC n. 4 Firenze Nord-Prato entro il

termine sopraindicato pena l'esclusione.

L'ATC n. 4 Firenze Nord-Prato non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito delle manifestazioni di interesse dipendente da inesatta indicazione dell'indirizzo del destinatario o per eventi e circostanze imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

INDICAZIONI ACCESSORIE

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per individuare operatori economici interessati a partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio indicato. Si tiene pertanto a sottolineare che con il presente avviso non risulta indetta alcuna procedura di gara, trattandosi nella fattispecie di un'indagine conoscitiva, finalizzata all'individuazione di operatori economici, da invitare successivamente nel rispetto dei principi di non discriminazione, imparzialità, parità di trattamento e trasparenza alla procedura per l'affidamento dell'incarico citato. L'ATC n. 4 Firenze Nord-Prato si riserva di sospendere, modificare e/o annullare la procedura relativa al presente avviso e di non dar seguito all'indizione per l'affidamento dei servizi in oggetto.

Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, l'ATC n. 4 Firenze Nord-Prato si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l'unico concorrente partecipante.

Il presente avviso è pubblicato nel sito istituzionale dell'ATC n. 4 Firenze Nord-Prato, all'indirizzo www.atc4.it sezione "Comunicati" e "News" ove rimarrà esposto per un periodo di almeno 15 giorni. Sarà cura dell'ATC n. 4 Firenze Nord-Prato darne massima divulgazione e diffusione.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i., e del regolamento UE 2016/679, si informa che i dati personali forniti saranno trattati dagli uffici, con strumenti atti a garantirne la sicurezza e la riservatezza, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure relative al presente avviso. Titolare del trattamento è il legale rappresentante pro-tempore dell'ATC n. 4 Firenze Nord Prato.

PER INFORMAZIONI: Ambito Territoriale di Caccia n. 4 Firenze Nord-Prato
viale Kennedy 182 – 50038 Scarperia e San Piero (FI) - Tel. 055/366549
Sito internet: <http://www.atc4.it> - E-mail: info@atc4.it
Referente amministrativo: D.ssa Francesca Giovannelli

ALLEGATI:

Allegato A - DGRT n. 1185 del 15/12/2014.

Allegato B -Direttive per la commercializzazione delle carni di selvaggina selvatica attraverso la presenza di centri di sosta (cds).

Allegato C – Adesione manifestazione di interesse e dichiarazioni requisiti.



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 15-12-2014 (punto N 23)

Delibera N 1185 del 15-12-2014

Proponente

LUIGI MARRONI
DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile EMANUELA BALOCCHINI

Estensore EMANUELA BALOCCHINI

Oggetto

Approvazione documento recante "Direttive per la commercializzazione delle carni di selvaggina selvatica attraverso la presenza di Centri di Sosta (CdS)"

Presenti

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ENRICOROSSO GIANFRANCO SIMONCINI VINCENZO CECCARELLI SARA NOCENTINI | ANNARITABRAMERINI LUIGIMARRONI STEFANIASACCARDI | ANNA MARSON VITTORIO BUGLI EMMANUELE BOBBIO |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Assenti

GIANNI SALVADORI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

| Denominazione | Pubblicazione | Tipo di trasmissione | Riferimento |
|---------------|---------------|----------------------|-------------|
| A | Si | Cartaceo+Digitale | Direttive |

STRUTTURE INTERESSATE

| <i>Tipo</i> | <i>Denominazione</i> |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| Direzione Generale | DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE |

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il Regolamento (CE) n.852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

Visto il Regolamento (CE) n.882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Visto il Regolamento (CE) n.2075/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 910 del 4 novembre 2013 con la quale sono state approvate le "Direttive inerenti l'applicazione del Regolamento (CE) n.2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali di Trichine nelle carni. Revoca Delibera G.R. n. 926/2007";

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.17 del 11 gennaio 2010 con cui sono state approvate le "Linee guida per la fornitura di piccoli quantitativi di carni di selvaggina selvatica direttamente al cacciatore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che forniscono direttamente al consumatore. Approvazione";

Visto il Regolamento (CE) n.1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n.1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

Vista la Legge 11 febbraio 1992, n.157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e del prelievo venatorio";

Visto il Testo Coordinato della legge regionale n.3/1994 - Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n.157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), in particolare l'art. 43 "Commercio di fauna selvatica";

Preso atto dell'elevato numero di ungulati selvatici presenti in Toscana e delle ricadute negative che ciò comporta in termini di danni all'ambiente, alla biodiversità, alle colture agricole e alle altre attività antropiche;

Rilevato opportuno favorire ogni iniziativa volta a ottimizzare la gestione degli ungulati selvatici abbattuti a caccia e in controllo (e contemporaneamente anche di altri animali che costituiscono la selvaggina selvatica) per favorire l'inserimento delle carni della selvaggina selvatica abbattuta nel circuito commerciale attraverso le strutture registrate e riconosciute presenti sul territorio regionale;

Dato atto che le condizioni climatiche, morfologiche e territoriali della Toscana non sono ottimali per garantire il conferimento delle carni di selvatici abbattuti ai centri di lavorazione e che l'insediamento di Centri di Sosta (CdS) in prossimità dei luoghi di abbattimento, ovvero celle frigo destinate alla sola refrigerazione delle carcasse abbattute in attesa della loro commercializzazione, potrebbe rappresentare una possibile soluzione al problema e, contemporaneamente, limitare il rischio di distribuzioni clandestine, o comunque non controllate, di tali carni;

Considerato che l'abbattimento di selvaggina selvatica oggetto di attività venatoria e di controllo faunistico rientra nella definizione di produzione primaria la quale si riferisce a tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia, la pesca e la raccolta di prodotti selvatici (Reg. CE 178/2002, art. 3, punto 17);

Preso atto che le persone che cacciano la selvaggina selvatica, al fine di commercializzarla per il consumo umano, devono disporre di sufficienti nozioni in materia di patologie della selvaggina e di produzione e trattamento della selvaggina e delle carni di selvaggina dopo la caccia per poter eseguire un esame preliminare della selvaggina stessa sul posto;

Considerato che con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n.910 del 4.11.2013 sono già stati forniti dalla Regione Toscana indirizzi specifici relativi all'organizzazione didattica dei corsi di formazione per "Cacciatore formato in materia di igiene sanità" in conformità ai requisiti richiesti dal Regolamento (CE)n.853/2004;

Vista la nota regionale prot. AOO-GRT/235608/P-070.030.010 del 14 settembre 2009 emanata dal Settore Rifiuti e Bonifiche della Direzione generale delle politiche territoriali e ambientali relativa alla gestione dei rifiuti derivanti dalla selvaggina selvatica cacciata ad opera delle squadre di caccia;

Vista la nota prot. AOO-GRT/226535/Q.110.040 del 31 agosto 2009 emanata dal competente Settore della D.G. Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà relativa alla gestione dei rifiuti derivanti dai cinghiali abbattuti acaccia;

Dato atto che sono state elaborate in collaborazione con la D.G. Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze – Area di Coordinamento Sviluppo Rurale – Settore Attività faunistico-venatorie, pesca dilettantistica, politiche ambientali - documento recante "Direttive per la commercializzazione delle carni di selvaggina selvatica attraverso la presenza di Centri di Sosta (CdS)";

Ritenuto pertanto di approvare il documento recante "Direttive per la commercializzazione delle carni di selvaggina selvatica attraverso la presenza di Centri di Sosta (CdS)" di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto del parere favorevole del CTD espresso nella seduta del 4.12.2014;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di approvare il documento recante "Direttive per la commercializzazione delle carni di selvaggina selvatica attraverso la presenza di Centri di Sosta (CdS)" elaborate dal Settore Prevenzione e Sicurezza in ambienti di vita e di lavoro, alimenti e veterinaria, elaborato d'intesa

con la D.G. Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze – Area di Coordinamento Sviluppo Rurale – Settore Attività faunistico-venatorie, pesca dilettantistica, politiche ambientali, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di rinviare a successivo atto del Settore Prevenzione e Sicurezza in ambienti di vita e di lavoro, alimenti e veterinaria, d'intesa con la D.G. Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze – Area Coordinamento Sviluppo Rurale – Settore Attività faunistico-venatorie, pesca dilettantistica, politiche ambientali - l'approvazione della relativamodulistica.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della L.R. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
EMANUELA BALOCCHINI

Il Direttore Generale
VALTERE GIOVANNINI

**DIRETTIVE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE
DELLE CARNI DI SELVAGGINA SELVATICA
ATTRAVERSO LA PRESENZA DI CENTRI DI SOSTA (CdS)**

Definizioni

Nel presente testo si adottano le seguenti definizioni:

1) Centro di Sosta (CdS): si intende l'area, posta in prossimità dei luoghi di abbattimento, costituita da una o più celle frigo all'interno delle quali le carcasse di selvaggina selvatica oggetto di attività venatoria vengono esclusivamente refrigerate.

2) Selvaggina selvatica:

a) ungulati e lagomorfi selvatici, nonché altri mammiferi terrestri oggetto di attività venatoria ai fini del consumo umano considerati selvaggina selvatica ai sensi della legislazione vigente negli Stati membri interessati, compresi i mammiferi che vivono in territori chiusi in condizioni simili a quelle della selvaggina allo stato libero;

b) selvaggina di penna oggetto di attività venatoria ai fini del consumo umano.

Le specie animali di selvaggina selvatica oggetto di commercializzazione possono essere solo quelle elencate all'art 43 della LRT n°3/94.

3) Prodotti Primari: i prodotti della produzione primaria compresi i prodotti della terra, dell'allevamento, della caccia e della pesca.

4) "Trichine": si intende qualsiasi nematode appartenente alle specie del genere *Trichinella*.

5) Cacciatore Formato: il cacciatore o il capo caccia che ha acquisito la specifica formazione in materia di igiene sanità delle carni di selvaggina selvatica di cui al Capo 6 della Delibera di Giunta regionale n. 910/2013.

6) Centro di lavorazione selvaggina (CLS): ogni stabilimento riconosciuto ai sensi del Reg. (CE) n. 853/2004 in cui la selvaggina e le carni della selvaggina oggetto di attività venatorie sono preparate per essere immesse sul mercato.

Premessa

La situazione relativa alla presenza degli ungulati in Toscana risulta peculiare in quanto la Regione Toscana è la Regione d'Italia e d'Europa che possiede il maggior numero di ungulati sul territorio (cinghiali, daini, caprioli e altre specie). La numerosità di questi animali in Toscana è attualmente considerata simile a quella dell'Austria.

L'elevato numero di questi animali selvatici sta attualmente diventando un problema sia perché il numero di cacciatori è tendenzialmente in diminuzione e sia perché i danni all'agricoltura causati da questi animali sono ogni anno maggiori.

È opportuno quindi favorire iniziative volte a ottimizzare la gestione degli ungulati selvatici abbattuti a caccia (e contemporaneamente anche di altri animali che costituiscono la selvaggina selvatica) cercando di mantenere costante l'attività venatoria svolta dai cacciatori e favorire l'inserimento delle carni della selvaggina selvatica abbattuta nel circuito commerciale (strutture registrate e riconosciute).

In tal modo potrebbe essere creata un'opportunità per il territorio e, contemporaneamente, potrebbe essere limitato il rischio di distribuzioni clandestine, o comunque non controllate, di tali carni.

Una possibile soluzione è data dall'insediamento di Centri di Sosta (CdS) in prossimità dei luoghi di abbattimento, destinati alla sola refrigerazione delle carcasse abbattute, in attesa della loro commercializzazione.

Il presupposto per poter intraprendere iniziative in tal senso è aver stabilito precedentemente degli indirizzi regionali per la figura del "Cacciatore Formato" come stabilito dai regolamenti comunitari.

La Regione Toscana ha infatti emanato, con la DGR 910/2013, apposite indicazioni sui corsi che devono essere erogati a quei cacciatori (capi caccia o cacciatori individuati dai capi caccia tra coloro che sono più

esperti e che quindi hanno già acquisito, con l'esperienza, conoscenze sul campo), che intendono, dopo l'abbattimento a caccia di selvaggina selvatica, immettere tali carni nel circuito commerciale (strutture registrate e riconosciute).

1. Centri di Sosta(CdS)

Il Centro di Sosta (CdS), facente parte della produzione primaria, è costituito da una o più celle frigo destinate esclusivamente all'immediato raffreddamento delle carcasse di selvaggina dopo l'abbattimento (carcasse eviscerate e non scuoiate) e, eventualmente, in relazione al numero di abbattimenti, da un locale dedicato all'eviscerazione degli animali.

Le celle frigo devono essere posizionate nelle vicinanze dei luoghi di abbattimento in numero e capienza adeguati al numero di abbattimenti stimati/giornate di caccia in modo tale che sia evitato l'ammassamento delle carcasse di selvaggina selvatica all'interno delle celle frigo.

All'interno delle celle frigo le carcasse della selvaggina selvatica non devono toccare né terra, né il soffitto e non si devono toccare tra sé.

All'interno delle celle frigo deve essere garantita la refrigerazione idonea delle carni contenute: non superiore a 7°C per gli ungulati selvatici e non superiore a 4°C per la selvaggina di penna e lagomorfi selvatici.

I CdS possono essere dotati di locali di eviscerazione degli animali provvisti di un sistema di raccolta dei liquami ai sensi della normativa vigente.

Gli eventuali locali di eviscerazione possono essere realizzati prendendo a riferimento i requisiti dei locali definiti dalla DGRT n. 17/2010 in modo tale che sia consentito, nel rispetto delle norme igienico- sanitarie, esclusivamente l'eviscerazione delle carcasse (compresa l'eventuale ripulitura della carcassa nella zona di attraversamento del proiettile) senza nessun tipo di lavorazione delle carni, né sezionamento, né scuoiatura, né divisione in mezzene e disosso. Le operazioni di ripulitura della carcassa nella zona di attraversamento del proiettile devono essere effettuate nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e in modo tale da evitare l'eventuale contaminazione delle carni con materiale fecale.

Gli eventuali scarti delle carcasse della selvaggina selvatica abbattuta, comprese le parti delle carcasse derivanti dalla ripulitura della zona di attraversamento del proiettile, in assenza di sospetta o accertata malattia trasmissibile all'uomo e agli animali, devono essere considerati come rifiuti urbani e pertanto devono essere riposti negli appositi cassonetti dislocati dai Comuni all'interno di sacchetti chiusi insieme a segatura.

Dopo l'abbattimento gli ungulati devono essere privati dello stomaco e dell'intestino il più rapidamente possibile e, se necessario, dissanguati. Queste operazioni possono essere svolte in loco, secondo le buone prassi venatorie, oppure, in relazione al numero degli animali abbattuti, presso l'eventuale locale di eviscerazione posto in prossimità del CdS.

Nel caso in cui intercorra troppo tempo dall'abbattimento all'arrivo delle carcasse al CdS è necessario valutare di eviscerare in loco e trasportare stomaco e intestino al locale di eviscerazione, separatamente alle carcasse con sistema di identificazione, in modo che sia garantita la corrispondenza alla singola carcassa di appartenenza.

Le carcasse di selvaggina selvatica, dopo l'abbattimento, devono essere portate velocemente al CdS e da questo al CLS nel più breve tempo possibile e, comunque, nell'ambito dello svolgimento temporale di ciascun abbattimento. Tuttavia, in casi eccezionali, è consentito, tenere le carcasse di selvaggina selvatica all'interno delle celle frigo per un tempo non superiore a 72 ore in attesa della consegna al un CLS. Viene fatta salva la possibilità di destinare le carcasse della selvaggina selvatica, subito dopo l'abbattimento, direttamente ai privati (per l'autoconsumo domestico privato delle carni), ai CLS e agli esercizi di commercio al dettaglio registrati (DGRT n. 17/2010), anche se non refrigerate preventivamente all'interno delle celle frigo dei CdS.

Nel caso in cui le carni siano destinate al un CLS, le condizioni di refrigerazione e igienico- sanitarie delle carcasse provenienti dalle celle frigo dei CdS, saranno comunque verificate dal Veterinario ufficiale del CLS al momento dell'arrivo delle carcasse stesse.

Le carcasse, se non esaminate da parte di un Cacciatore Formato, devono essere trasportate al CLS accompagnate dai visceri toracici, fegato e milza e, se rimossi, devono accompagnare la carcassa e devono essere identificabili come appartenenti a un determinato animale.

Anche lo stomaco, l'intestino, se non smaltiti in loco, possono essere trasportati al CLS e devono, comunque, essere identificabili come appartenenti a un determinato animale.

La testa appartenente alla sola specie *Sus scrofa* (cinghiale) (eccetto la mandibola e zanne) deve accompagnare la carcassa a meno che non sia trattenuta intera come trofeo di caccia o dalle autorità competenti per esigenze di controllo.

I locali del CdS devono essere periodicamente lavati e disinfettati al termine delle operazioni.


Il trasporto delle carcasse dai CdS verso i CLS deve avvenire con modalità tali da garantire il mantenimento della catena del freddo. Le carcasse devono essere accompagnate da documento di trasporto DDT e dal "Documento di accompagnamento per la cessione di capi di selvaggina selvatica cacciata". Le carcasse durante il trasporto devono essere munite di contrassegni inamovibili, corrispondenti a quelli dei visceri toracici di cui sopra eventualmente presenti. I visceri addominali vengono trasportati purché chiusi ermeticamente in contenitori recanti il contrassegno della carcassa di appartenenza.

2. Destino delle carni conferite al CdS

Le carcasse di selvaggina selvatica refrigerate nei CdS, possono essere destinate (Schema 1):

- A) direttamente a privati per l'autoconsumo domestico privato delle carni;
- B) alla cessione diretta di piccoli quantitativi o a esercizi di somministrazione al dettaglio registrati ai sensi del Reg. CE n. 852/2004 (campo di applicazione della DGRT n.17/2010);
- C) direttamente al CLS riconosciuto ai sensi del Reg. (CE) n.853/2004.

Schema 1:



Le carcasse appartenenti alla specie *Sus Scrofa* (cinghiale), se sono destinate all'autoconsumo domestico privato delle carni, seguono le indicazioni previste dalla DGR n.910/2013 per il controllo delle Trichine (paragrafo 1.3.3).

Le carcasse appartenenti alla specie *Sus Scrofa* (cinghiale), se sono destinate al CLS, seguono le indicazioni previste dalla DGR n.910/2013 per il controllo delle Trichine (paragrafo 1.3.2).

Le carcasse appartenenti alla specie *Sus Scrofa* (cinghiale), se sono destinate alla cessione diretta o a esercizi di commercio registrati, seguono le indicazioni previste dalla DGR n.17/2010 per il controllo delle Trichine.

ALLEGATO C - Manifestazione di interesse e dichiarazioni requisiti di Ammissione.

Spett. Ambito Territoriale di Caccia n. 4 Firenze Nord-Prato
Viale Kennedy 182 50038
Scarperia e San Piero (FI)

Oggetto: INDAGINE DI MERCATO PER IL RITIRO DELLE CARCASSE DI UNGULATI SELVATICI PRESSO I CENTRI DI SOSTA ORGANIZZATI DALL'ATC N. 4 FIRENZE NORD – PRATO E SERVIZIO LAVORAZIONE CARNI

Il sottoscritto
nato il a c.f.
residente in
cittadinanza
telefono:..... fax:.....mail:.....
in qualità di (carica sociale)
dell'azienda
codice fiscale n..... e con partita IVA n.....

VISTO l'avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare all'indagine di mercato per il ritiro delle carcasse di ungulati, pubblicato in data 25 marzo 2022 dall'ATC n. 4 Firenze Nord-Prato sul sito www.atc4.it

DICHIARA

di manifestare l'interesse per l'affidamento del servizio di ritiro e lavorazione delle carni di capi di specie ungulate abbattuti in regime di controllo da destinarsi alla beneficenza o alla filiera alimentare, compreso partecipare ad eventuali successive procedure di affidamento.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, dichiara che i fatti, stati e qualità riportati nei seguenti punti corrispondono a verità:

a) l'iscrizione dell'azienda nel Registro Imprese della Camera di Commercio di, n°Registro Imprese:.....n° REA....., per attività inerenti l'oggetto della fornitura con codice ATECO..... ;

b) di non versare in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi di cui al D. Lgs.50/2016;

c) la disponibilità di uno o più Centri di Lavorazione, ovvero stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) n. 853/2004 in cui la selvaggina e le carni oggetto di attività venatoria sono preparate per essere immesse sul mercato; d) garantire le condizioni di refrigerazione ed igienico-sanitarie previste dalle vigenti normative e dalla D.G.R. n. 1185/2014;

e) di voler ricevere ogni comunicazione in merito alla procedura in oggetto al seguente indirizzo e-mail:

f) di accettare integralmente ed incondizionatamente le modalità indicate nell'avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in oggetto, pubblicato dall'ATC n. 4 Firenze nord-Prato sul sito www.atc4.it;

g) di impegnarsi a garantire ai cacciatori iscritti all'ATC n. 4 Firenze Nord-Prato la lavorazione del capo abbattuto in attività venatoria nel territorio di competenza dell'ATC n. 4 Firenze Nord-Prato secondo il tariffario di lavorazione delle carni per conto terzi proposto in allegato alla presente;

Si allega copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e tariffario relativo al servizio di lavorazione delle carni conto terzi e proposta di tariffario relativo al servizio di lavorazione delle carni conto iscritti ATC n,4 Firenze Nord-Prato.

(Data e luogo)

(Firma leggibile)